


MANUALE PROCEDURALE PER I CONTROLLI DOGANALI

Aggiornamento 2019



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



DIREZIONE ANTIFRODE E CONTROLLI
Ufficio controlli

00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Tel. +39 06 50246613 Fax +39 06 50243116
e-mail: dir.antifrodecontrolli.dogane@adm.gov.it

INDICE

PAGINA

4 Finalità - Link utili

PARTE PRIMA

5 Marcatura CE - Principali direttive comunitarie e norme nazionali di recepimento

7 Quadro normativo comunitario: il Regolamento (CE) 765/2008

10 La marcatura "CE"

11 Linee guida per i controlli all'importazione riguardanti la sicurezza e la conformità dei prodotti

12 Le check list

13 Quadro normativo nazionale: il codice del consumo

14 I controlli alle frontiere

16 Principale normativa doganale di riferimento

18 Il procedimento di controllo doganale

PARTE SECONDA

20 Istruzioni operative - Controlli in linea - Controllo "CD"

22 Prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione e sprovvisti di marcatura "CE" - Controllo "VM"

25 Prodotti provvisti di marcatura "CE" - Controllo "VM"

30 Controlli successivi alla definizione dell'accertamento doganale

35

Sistemi Informativi Doganali. Applicazioni

- 1) Schede di segnalazione al Ministero dello Sviluppo Economico
- 2) Acquisizione e consultazione delle segnalazioni RAPEX
- 3) Comunicazione dati sicurezza prodotti

ALLEGATI Modelli per l'attivazione delle procedure

FINALITÀ

Scopo del presente manuale procedurale è quello di fornire, ai funzionari dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli, istruzioni aggiornate per l'adozione di uniformi procedure di controllo nel caso di verifiche **su prodotti soggetti a prescrizioni comunitarie o nazionali che ne richiedano la rispondenza a specifiche caratteristiche di "sicurezza" e/o di "conformità"**, tenuto conto delle disposizioni recate dal Reg. (CE) N. 765/08 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Reg. (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell' 8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti.

Il presente manuale sostituisce la precedente versione del dicembre 2009.

Come in passato, l'elaborazione di questa guida è stata realizzata in stretta e proficua collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico – autorità competente in materia di sicurezza e conformità dei prodotti – e, in particolare, con la Divisione VII della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - di cui si forniscono, di seguito, i riferimenti - relativamente ai casi per i quali la competenza per l'accertamento della rispondenza ad eventuali specifiche normative di sicurezza e/o di conformità sia posta in capo a tale Divisione:

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Divisione VII Qualità dei prodotti e dei servizi e professioni non organizzate in ordini o collegi - Sicurezza e conformità dei prodotti

Dirigente: Dott. Giovanni Savini

Via Sallustiana, 53- 00187 ROMA Tel.: 06 4705 5404

Il manuale è stato illustrato nel corso della "Conferenza di Servizi" del 29.11.2019, indetta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 206/2005.



Link utili

SITO DEL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO: <http://www.mise.gov.it/>

SITO AGENZIA DOGANE - SISTEMA DELLA CONOSCENZA PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E LA TUTELA DEL CITTADINO
CONSUMATORE: <http://falstaff.km.agenziadogane.it>

MARCATURA “CE” - PRINCIPALI DIRETTIVE COMUNITARIE E NORME NAZIONALI DI RECEPIMENTO

Tenuto conto dell’ampiezza dei contesti giuridici di riferimento, nella seguente tabella sono evidenziati, a titolo indicativo, i principali prodotti per i quali è prevista la marcatura “CE” nonché le pertinenti, principali disposizioni comunitarie e nazionali applicabili e le relative Autorità di vigilanza sul territorio.

<i>Materia</i>	<i>Direttiva comunitaria</i>	<i>Norma nazionale di recepimento</i>	<i>Autorità di vigilanza</i>
<i>Recipienti semplici a pressione</i>	<i>2014/29/CE</i>	<i>D.Lgs. n. 82/2016</i>	<i>Ministero Sviluppo economico DGMCCVNT</i>
<i>Giocattoli</i>	<i>2009/48/CE</i>	<i>D. Lgs. n. 54/2011</i>	<i>Ministero Sviluppo economico DGMCCVNT</i>
<i>Prodotti da costruzione</i>	<i>Reg. 305/2011</i>	<i>D.Lgs. n. 106/2017</i>	<i>Ministero Sviluppo economico DGMCCVNT Ministero interno Ministero Infrastrutture e Trasporti</i>
<i>Dispositivi di protezione individuale</i>	<i>Reg. UE 425/2016</i>	<i>D.Lgs. n. 475/1992 D.Lgs. n. 19/2019</i>	<i>Ministero Sviluppo economico DGMCCVNT Ministero del lavoro e delle politiche sociali</i>
<i>Strumenti per pesare a funzionamento non automatico</i>	<i>2014/31/UE</i>	<i>D. Lgs. n. 517/1992 D.Lgs. n. 83/2016</i>	<i>Ministero Sviluppo economico DGMCCVNT</i>
<i>Apparecchi a gas</i>	<i>Reg. UE 2016/426</i>	<i>D.Lgs. n. 23/2019</i>	<i>Ministero Sviluppo economico DGMCCVNT</i>
<i>Caldaie ad acqua calda</i>	<i>92/42/CEE 2008/28/CE 2009/125/CE Reg. UE 813/2013</i>	<i>D. Lgs. n. 15/2011 D. Lgs. n. 104/2012</i>	<i>Ministero Sviluppo economico DGMCCVNT</i>
<i>Apparecchi e sistemi di protezione utilizzati in atmosfera esplosiva</i>	<i>Reg CE 1882/2003 Reg CE 1025/2012 2014/34/UE</i>	<i>D. Lgs. n. 85/2016</i>	<i>Ministero Sviluppo economico DGMCCVNT</i>
<i>Unità da diporto</i>	<i>Reg CE 1882/2003 Reg CE 1137/2008 Reg UE 1025/2012 2013/53/UE</i>	<i>D. Lgs. n.171/2005 D. Lgs. N. 5/2016</i>	<i>Ministero Sviluppo economico DGMCCVNT Ministero Infrastrutture e Trasporti</i>
<i>Ascensori</i>	<i>2014/33/UE Reg. UE 1025/2012</i>	<i>D.P.R. n. 162/1999 D.P.R. n. 23/2017</i>	<i>Ministero Sviluppo economico DGMCCVNT Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</i>

<i>Materia</i>	<i>Direttiva comunitaria</i>	<i>Norma nazionale di recepimento</i>	<i>Autorità di vigilanza</i>
<i>Attrezzature a pressione</i>	<i>Reg CE n 1882/2003 Reg CE n 1025/2012 2014/68/UE</i>	<i>D. Lgs. n.93/2000 D. Lgs. n.26/2016</i>	<i>Ministero Sviluppo economico DGMCCVNT Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</i>
<i>Macchine</i>	<i>2006/42/CE</i>	<i>D. Lgs. n. 17/2010</i>	<i>Ministero Sviluppo economico DGMCCVNT Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</i>
<i>Apparecchiature radio</i>	<i>2014/53</i>	<i>D. Lgs. n. 128/2016</i>	<i>Ministero Sviluppo economico DGPGR</i>
<i>Compatibilità elettromagnetica</i>	<i>2014/30/UE</i>	<i>D. Lgs. n. 194/2007 D. Lgs. n. 80/2016</i>	<i>Ministero Sviluppo economico DGMCCVNT DGPGR</i>
<i>Materiale elettrico in bassa tensione</i>	<i>2014/35/CE</i>	<i>D. Lgs. n. 86/2016</i>	<i>Ministero Sviluppo economico DGMCCVNT</i>
<i>Strumenti di misura</i>	<i>2014/32/UE 2015/13/UE</i>	<i>D. Lgs. n. 22/2007 D. Lgs. n. 84/2016</i>	<i>Ministero Sviluppo economico DGMCCVNT</i>
<i>Equipaggiamento marittimo</i>	<i>2014/90/UE</i>	<i>D.P.R. 239/2017</i>	<i>Ministero Sviluppo economico DGMCCVNT Ministero Infrastrutture e Trasporti</i>
<i>Restrizione uso sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche</i>	<i>2011/65/UE</i>	<i>D.Lgs n. 27/2014 D.Lgs. 124/2016</i>	<i>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Ministero Sviluppo economico DGMCCVNT</i>



QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO

IL REGOLAMENTO (CE) 765/2008

Il Reg. (CE) N. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 218/42 del 13.8.2008), pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

Se ne riporta integralmente la Sezione 3, relativa ai controlli dei prodotti che entrano nel mercato comunitario.

Articolo 27 *Controlli sui prodotti che entrano nel mercato comunitario*

1. Le autorità degli Stati membri responsabili del controllo dei prodotti che entrano nel mercato comunitario dispongono dei poteri e delle risorse necessari per svolgere adeguatamente i propri compiti. Esse controllano in modo appropriato e su scala adeguata le caratteristiche dei prodotti, conformemente ai principi enunciati all'articolo 19, paragrafo 1, prima dell'immissione in libera pratica dei prodotti stessi.

2. Se in uno Stato membro le autorità responsabili della vigilanza del mercato o dei controlli alle frontiere esterne sono più di una, esse cooperano tra loro, scambiandosi le informazioni rilevanti per l'esercizio delle loro funzioni e, se opportuno, con altre modalità.

3. Le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne sospendono l'immissione in libera pratica di un prodotto nel mercato comunitario qualora una delle seguenti situazioni sia rilevata durante i controlli di cui al paragrafo 1;

a) il prodotto presenta caratteristiche le quali danno motivo di ritenere che esso, se installato, mantenuto e utilizzato correttamente, comporti un rischio grave per la salute, la sicurezza, l'ambiente o un altro interesse pubblico di cui all'articolo 1;

b) il prodotto non è accompagnato dalla documentazione, in forma scritta o elettronica, richiesta dalla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione o non reca i marchi previsti da tale normativa;

c) sul prodotto è stata apposta una marcatura CE in modo falso o fuorviante. Le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato circa il provvedimento di sospensione.

4. Per quanto riguarda i prodotti deperibili, le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne fanno in modo, nella misura del possibile, che le condizioni da esse imposte relativamente al deposito dei prodotti o allo stazionamento dei veicoli di trasporto non siano incompatibili con la conservazione dei prodotti.

*5. Ai fini della presente sezione, l'articolo 24 [che riporta "**Principi di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione**" e che prevede, tra l'altro, da parte delle autorità di vigilanza del mercato di ciascuno Stato membro l'offerta adeguata di attività di assistenza e di scambio di informazioni alle corrispondenti autorità degli altri Stati membri ... ndr ...] si applica alle autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne, ferma restando l'applicazione della normativa comunitaria che prevede più specifici sistemi di cooperazione tra tali autorità.*

Articolo 28 Immissione in libera pratica di prodotti

1. Un prodotto la cui immissione in libera pratica sia stata sospesa dalle autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne ai sensi dell'articolo 27 è immesso in libera pratica se, entro tre giorni lavorativi dalla sospensione¹, tali autorità non sono state informate di provvedimenti adottati dalle autorità di vigilanza del mercato e purché siano state soddisfatte tutte le altre condizioni ed espletate le formalità relative all'immissione.

2. Qualora le autorità di vigilanza del mercato concludano che il prodotto in questione non comporta un rischio grave per la salute e la sicurezza o che il prodotto non può essere considerato non conforme alla normativa comunitaria di armonizzazione, esso viene immesso in libera pratica purché siano state soddisfatte tutte le altre condizioni ed espletate le formalità relative all'immissione.

¹ Vedi paragrafo "Orientamenti per i controlli all'importazione riguardanti la sicurezza e la conformità dei prodotti"

Articolo 29 **Misure nazionali**

1. Qualora constatino che un prodotto comporta un rischio grave, le autorità di vigilanza del mercato adottano misure intese a vietarne l'immissione sul mercato e chiedono alle autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne di inserire la seguente dicitura nella fattura commerciale che accompagna il prodotto e in qualsiasi altro pertinente documento di accompagnamento o, quando il trattamento dei dati è effettuato in forma elettronica, nello stesso sistema di trattamento dei dati:

«Prodotto pericoloso - Immissione in libera pratica non autorizzata - Regolamento (CE) n. 765/2008».

2. Qualora constatino che un prodotto non è conforme alla normativa comunitaria di armonizzazione, le autorità di vigilanza del mercato adottano i provvedimenti opportuni, che possono comprendere, se necessario, il divieto di immettere il prodotto sul mercato. Qualora vietino l'immissione del prodotto sul mercato ai sensi del primo comma, le autorità di vigilanza del mercato chiedono alle autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne di non immettere in libera pratica il prodotto e di inserire la seguente dicitura nella fattura commerciale che accompagna il prodotto e in qualsiasi altro pertinente documento di accompagnamento o, quando il trattamento dei dati è effettuato in forma elettronica, nello stesso sistema di trattamento dei dati:

«Prodotto non conforme - Immissione in libera pratica non autorizzata - Regolamento (CE) n. 765/2008».

3. Qualora tale prodotto venga successivamente dichiarato per una procedura doganale diversa dall'immissione in libera pratica e purché le autorità di vigilanza del mercato non vi si oppongano, le diciture di cui ai paragrafi 1 e 2 sono inserite, alle stesse condizioni, anche nei documenti utilizzati in relazione a tale procedura.

4. Qualora lo ritengano necessario e proporzionato, le autorità degli Stati membri possono distruggere o rendere altrimenti inutilizzabili i prodotti che presentino un rischio grave.

5. Le autorità di vigilanza del mercato informano le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne quanto alle categorie di prodotti che presentano un rischio grave o che non sono conformi a i sensi dei paragrafi 1 e 2.

LA MARCATURA “CE”

La conformità del prodotto alle norme applicabili stabilite nella pertinente normativa comunitaria di armonizzazione è attestata dalla marcatura CE, i cui principi generali sono contenuti nell’art. 30 del Reg. (CE) 765/2008 di seguito riportato:

**(L 218/42 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2008)
Reg.(CE) 765/2008 - Capo IV - Art. 30
Principi generali della marcatura CE**

- 1. La marcatura CE può essere apposta solo dal fabbricante o dal suo mandatario.*
- 2. La marcatura CE, come presentata all’allegato II, è apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione è prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non è apposta su altri prodotti.*
- 3. Apponendo o avendo apposto la marcatura CE, il fabbricante accetta di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l’apposizione.*
- 4. La marcatura CE è l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l’apposizione.*
- 5. È vietata l’apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa. Può essere apposta sul prodotto ogni altra marcatura che non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura CE.*
- 6. Senza pregiudizio dell’articolo 41², gli Stati membri garantiscono l’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni appropriate contro l’uso improprio della marcatura. Gli Stati membri istituiscono inoltre sanzioni per le infrazioni, che possono comprendere sanzioni penali per le infrazioni gravi. Tali sanzioni sono proporzionate alla gravità dell’infrazione e costituiscono un deterrente efficace contro l’uso improprio.*

2 Art. 41: Gli Stati membri adottano disposizioni relative alle sanzioni per gli operatori economici, comprese le sanzioni penali per le infrazioni gravi, applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive e possono essere inasprite se l’operatore economico interessato ha precedentemente commesso un’analoga violazione delle disposizioni del presente regolamento. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 1° gennaio 2010 e le notificano senza indugio eventuali successive modifiche delle stesse.



LINEE GUIDA PER I CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE RIGUARDANTI LA SICUREZZA E LA CONFORMITÀ DEI PRODOTTI

Al fine di permettere un migliore utilizzo delle pratiche da adottare nell'ambito dei controlli doganali, la Commissione europea ha approntato delle apposite linee guida, diramate alle strutture territoriali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la nota prot. n. 19715/RU del 23.02.2012, al fine di agevolare la corretta applicazione del Reg. (CE) n. 765/2008.

Le linee guide forniscono orientamenti per armonizzare e migliorare i controlli doganali in materia di sicurezza dei prodotti e, per quanto attiene alle indicazioni operative in esse contenute, si fa riferimento alle migliori pratiche realizzate in ambito UE dai funzionari doganali esperti del settore.

Inoltre esse sono articolate in una parte generale - importante per inquadrare l'ambito normativo applicabile - e in una parte specifica composta da schede informative per ciascuna categoria di prodotti per i quali è prevista l'obbligo della marcatura CE (*cd. positive list*) e per quelli ove tale obbligo non sussiste (*negative list*). Entrambe le parti risultano indispensabili per agevolare il lavoro dei destinatari individuati nei funzionari doganali addetti ai controlli presso le dogane di ingresso nella UE e nei funzionari incaricati della particolare materia presso le Autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri.

Le linee guida intendono altresì realizzare e sostenere la piena collaborazione amministrativa e un'efficace comunicazione fra Amministrazione doganale e Autorità di vigilanza del mercato attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- fornire alle autorità doganali e alle autorità di vigilanza del mercato uno strumento che le aiuti a individuare i prodotti pericolosi o non conformi prima della loro immissione in libera pratica;
- definire un metodo appropriato, raccomandato e, ove possibile, completo per i controlli di sicurezza e conformità previsti dal Reg. (CE) n.765/2008 per le merci importate;
- incoraggiare l'applicazione di procedure di controllo efficaci basate sui principi di gestione del rischio e l'elaborazione di profili di rischio adeguati;
- scambiare esperienze e migliori prassi nell'ambito dei controlli di sicurezza e conformità dei prodotti;
- formulare raccomandazioni per migliorare la cooperazione fra autorità doganali e autorità di vigilanza del mercato.

Nelle linee guida, in relazione all'applicazione di quanto disposto dagli art. 27 e 29 del Reg. (CE) n.765/2008 sono forniti importanti chiarimenti come, ad esempio, quelli relativi al caso del mancato rilascio delle merci da parte della dogana quando tali beni siano sospettati di non essere conformi alle normative comunitarie di armonizzazione. Infatti al punto 3.4 viene chiarito che:

- la sospensione dell'immissione in libera pratica "può rimanere valida per il periodo necessario affinché l'autorità di vigilanza del mercato effettui appropriati controlli sui prodotti, che le permettano di adottare la decisione definitiva";
- l'autorità competente nazionale comunica alle autorità doganali entro i predetti tre giorni lavorativi, eventualmente secondo le modalità concordate, che "la decisione definitiva sui prodotti è in corso di adozione;
- in questo caso "l'immissione in libera pratica rimane sospesa finché l'autorità di vigilanza del mercato non adotta la decisione definitiva. Tale comunicazione consente alle autorità doganali di prorogare il periodo di sospensione iniziale";
- in tali casi, le merci rimarranno sotto vigilanza doganale, con la possibilità, su richiesta dell'importatore e d'intesa con il MISE, previa autorizzazione della dogana, di conservarle in un luogo diverso indicato dall'importatore.

LE LISTE DI CONTROLLO (CHECK LIST)

La parte specifica delle linee guida contiene le schede informative relative ai singoli gruppi di prodotti e le relative liste di controllo.

La consultazione delle Check list da parte dei funzionari doganali nel corso del controllo, consente di disporre di informazioni complete e accurate che agevolano le attività di verifica relativamente alla sicurezza e alla conformità dei prodotti.

N.B.: *Le Check list sono documenti con carattere di "Riservato" e per tale motivo sono rese disponibili ai soli funzionari doganali, nella sezione "Sicurezza generale dei prodotti" del portale ITACA e vengono aggiornate a cura dell'Ufficio Controlli della Direzione Antifrode e Controlli.*



QUADRO NORMATIVO NAZIONALE IL CODICE DEL CONSUMO

*Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206*³

Il Codice del Consumo **riunisce** in un unico testo le disposizioni precedentemente contenute in **21 provvedimenti** (4 leggi, 2 Decreti del Presidente della Repubblica, 14 Decreti Legislativi e 1 regolamento di attuazione) sintetizzando e armonizzando in **146** articoli la previgente, frammentata normativa.

Viene, così, riordinata la normativa concernente i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di informazione e di tutela dei consumatori e degli utenti, disciplinando molteplici settori: etichettatura, sicurezza generale dei prodotti, pubblicità ingannevole e clausole abusive; vendite a domicilio, vendite a distanza, contratti turistici e multiproprietà, le garanzie dei beni di consumo e le azioni inibitorie.

Il Codice del Consumo è lo strumento normativo per migliorare la sorveglianza del mercato per mezzo dello scambio informativo e della cooperazione tra i diversi soggetti e le autorità istituzionali al fine di assicurare che tutti i prodotti destinati ai consumatori finali siano sicuri. Tale finalità viene perseguita anche attraverso il rafforzamento degli obblighi posti a carico dei fabbricanti, importatori e distributori in materia di interventi sul mercato e la diffusione di adeguate informazioni ai consumatori sui rischi legati ai prodotti, con l'obiettivo della eliminazione di quelli pericolosi.

L'obiettivo di immettere sul mercato solo prodotti sicuri richiede il coinvolgimento dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori per migliorare i processi di produzione e di commercializzazione dei prodotti assicurando la loro rispondenza a norme cogenti, norme tecniche, raccomandazioni comunitarie, codici di buona condotta, migliori tecniche disponibili.

³ successivamente modificato ed integrato con l'articolo 19 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, con il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, con il decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221 e con l'articolo 2, commi 445,446,447,448 e 449 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Si sottolinea che le disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti sono disciplinate dagli articoli da 102 a 113 del predetto Codice del Consumo (percorso operativo 5).

I CONTROLLI ALLE FRONTIERE



L'attività di vigilanza e controllo effettuata presso le frontiere dell'Unione Europea è affidata ad una pluralità di soggetti istituzionali i quali, in ragione delle loro specifiche attribuzioni, intervengono nelle fasi di controllo sui prodotti che entrano nel mercato comunitario. Tali attività sono spesso propedeutiche alla definizione delle operazioni di sdoganamento delle merci svolte dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli in qualità di autorità e Amministrazione doganale.

Il Codice Doganale Unionale (CDU), di cui al Reg.(UE) n. 952/2013, individua nell'autorità doganale il soggetto cui è attribuita la responsabilità primaria dell'applicazione delle misure tariffarie e delle altre misure instaurate sul piano comunitario per gli scambi di merci tra la Comunità e i paesi terzi, comprese le misure di politica agricola e di politica commerciale comune. Il ruolo svolto nei settori extra-tributari, tra i quali si annovera quello in esame, è sintetizzato dagli artt. 5 punto 7, lettera c) e 134 del CDU, che specificano rischio e vigilanza doganale.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli accerta nei punti di ingresso del territorio doganale dell'Unione europea le violazioni alle norme comunitarie e nazionali esercitando i poteri e le facoltà attribuiti, principalmente, dal Reg. (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, dal decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, di riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo e, per quanto concerne i controlli fuori dagli spazi doganali, dall'art. 32, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427. A tali fonti si aggiungono molte altre disposizioni che demandano alle dogane la relativa applicazione, soprattutto per quanto riguarda l'effettuazione dei controlli.

L'elevata capacità di analisi e controllo dei funzionari doganali determina una continua e bilanciata azione volta alla prevenzione e al contrasto delle attività illecite di natura tributaria ed extra-tributaria - commesse e connesse all'effettuazione delle operazioni doganali - ed alla contestuale fluida gestione delle operazioni legittimamente dichiarate, nel cui contesto vengono riconosciuti ed erogati, ad esempio, i benefici previsti ai soggetti meritevoli ed affidabili, quali gli Operatori Economici Autorizzati (**AEO**).

Nel novero dei controlli di natura extra-tributaria, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli verifica la sussistenza e la validità dei provvedimenti amministrativi di carattere autorizzatorio, rilasciati da altri soggetti istituzionali nell'ambito delle rispettive competenze (es.: certificazioni, nulla osta, licenze, ecc.), necessari per l'espletamento delle procedure doganali. In alcuni casi i controlli di natura extra-tributaria comportano anche la verifica della corrispondenza degli elementi rilevanti ai fini doganali (ad es.: qualità del prodotto dichiarato in relazione alla voce di tariffa doganale) con quelli previsti da altre disposizioni in relazione al rispetto delle norme specifiche o tecniche applicabili al prodotto stesso (ad es.: obbligo di marcatura, etichettatura etc.).

Per una immediata consultazione delle principali disposizioni doganali di riferimento, si riportano, di seguito, alcuni articoli del Codice doganale unionale (**CDU** - Reg. UE 952/2013), del D.lgs. n. 374/90, di riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo, e del DPR n. 43/73 riportante il Testo Unico delle disposizioni Legislative in materia Doganale (**TULD**).

A titolo di completezza, si rammenta che il Decreto Legislativo n. 169 del 2016, nel recare la riforma della portualità, ha esteso la competenza dello Sportello unico doganale (di cui al DPCM n. 242 del 2010) a tutti i controlli connessi all'entrata e uscita delle merci, istituendo lo Sportello Unico Doganale e dei Controlli (**SUDOCO**), per favorire un ulteriore recupero della competitività dei nodi della rete logistica nazionale (porti, aeroporti, interporti, autoporti, retroporti).

PRINCIPALE NORMATIVA DOGANALE DI RIFERIMENTO

Norma di riferimento	Previsione della norma
Articolo 5, par. 1, punto 1) del CDU	L'autorità doganale è competente, tra l'altro, ad applicare la normativa doganale.
Articolo 5, par. 1, punto 27) del CDU	L'autorità doganale vigila per l'applicazione della normativa doganale e, se del caso, delle altre disposizioni applicabili alle merci sotto vigilanza doganale.
Articolo 5, par. 1, punto 3) del CDU	Il controllo dell'autorità doganale comprende l'esecuzione degli atti necessari a garantire la conformità con la normativa doganale e con le altre disposizioni applicabili alle merci sotto vigilanza doganale.
Articolo 15 del CDU	Chi interviene direttamente o indirettamente nell'espletamento delle formalità doganali o nei controlli doganali fornisce alle autorità doganali, su loro richiesta e entro i termini specificati, tutta la documentazione e le informazioni prescritte nonché tutta l'assistenza necessaria per espletare tali formalità o controlli
Art. 47 del CDU	Qualora, relativamente alle stesse merci, debbano essere effettuati controlli diversi dai controlli doganali da autorità competenti che non siano le autorità doganali, le autorità doganali si impegnano, in stretta collaborazione con le altre autorità, a far effettuare tali controlli, ogniqualvolta sia possibile, contemporaneamente e nello stesso luogo in cui si effettuano i controlli doganali (sportello unico); le autorità doganali svolgono il ruolo di coordinamento
Art. 134 del CDU	Le merci introdotte nel territorio doganale sono sottoposte a vigilanza doganale fin dalla loro introduzione e possono essere soggette a controlli da parte dell'autorità doganale conformemente alle disposizioni vigenti.
Art. 149 del CDU	Le merci non unionali in custodia temporanea sono vincolate a un regime doganale o riesportate entro 90 giorni
Art. 150 del CDU	Il dichiarante può scegliere liberamente il regime doganale al quale vincolare le merci, alle condizioni stabilite per quel regime, indipendentemente dalla loro natura o quantità, o dal loro paese di origine, provenienza o destinazione
Articolo 173, par. 2 del CDU	Non può essere autorizzata alcuna modifica della dichiarazione dopo l'accettazione di quest'ultima e nessuna rettifica può essere autorizzata dopo che l'autorità doganale ha informato il dichiarante che ha intenzione di procedere alla visita delle merci o ha constatato l'inesattezza delle indicazioni date.

<i>Norma di riferimento</i>	<i>Previsione della norma</i>
Articolo 189 del CDU	Il trasporto delle merci nel luogo in cui si deve procedere alla visita e, se del caso, tutte le manipolazioni a ciò occorrenti sono effettuate dal dichiarante e tutte le spese sono poste a suo carico. L'autorità doganale può esigere la presenza del dichiarante alle operazioni di visita delle merci.
Articolo 194, par. 1 del CDU	L'autorità doganale concede lo svincolo delle merci quando siano soddisfatte le condizioni previste per il vincolo al regime considerato e sempreché le medesime non formino oggetto di divieti o restrizioni.
Articolo 198, par. 1 del CDU	Sono prese tutte le misure necessarie, comprese la confisca, la vendita o la distruzione, per regolarizzare la situazione di merci che non hanno potuto essere svincolate perché non sono stati esibiti i documenti alla cui presentazione è subordinato il loro vincolo al regime doganale dichiarato oppure perché sono soggette a misure di divieto o restrizione.
Articolo 198 e 199 del CDU	Le merci non comunitarie possono essere rispedite fuori della Comunità oppure possono essere distrutte oppure, quando ciò sia consentito dalla normativa nazionale, possono essere abbandonate all'erario.
Articolo 4, c. 6 del D.lgs. 374/90	Insieme alla dichiarazione devono essere presentati i documenti necessari per la destinazione doganale nonché deve essere presentato ogni documento la cui presenza sia prescritta da altre disposizioni.
Articolo 11 del D.lgs. 374/90	L'Ufficio doganale può procedere alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo, ancorché le merci che ne hanno formato l'oggetto siano state lasciate alla libera disponibilità dell'operatore o siano già uscite dal territorio doganale.
Articolo 138 del TULD	La rispedizione o la distruzione sotto vigilanza doganale può essere richiesta anche per merci relative ad operazioni di importazione definitiva non perfezionate.
Articolo 137 del TULD	La rispedizione all'estero o la distruzione sotto vigilanza doganale deve avvenire a cura e a spese dell'importatore.

IL PROCEDIMENTO DI CONTROLLO DOGANALE

Da quasi venti anni il sistema di controllo doganale è basato sull'applicazione delle più evolute tecniche di analisi dei rischi, integrate da elementi di casualità.

Tali principi, originariamente stabiliti da raccomandazioni Comunitarie e internazionali (Convenzione di Kyoto sull'armonizzazione e facilitazione delle procedure doganali), sono stati ribaditi anche dal codice doganale unionale (art. 46).

In base all'analisi dei rischi effettuata attraverso il sistema informatizzato del "circuito doganale di controllo", le informazioni ed i dati contenuti nelle dichiarazioni doganali sono analizzati e valutati in relazione ai profili di rischio (soggettivi ed oggettivi) e ad elementi di casualità, al fine di determinare la tipologia e l'intensità del controllo da eseguire.

L'analisi dei rischi è centralizzata e viene continuamente tarata sulla base del flusso informativo che deriva dagli esiti dei controlli, dall'eventuale integrazione dell'analisi dei rischi locale - effettuata dagli uffici territoriali sulla scorta di elementi e sospetti di frode connessi allo specifico territorio. Gli uffici locali possono innalzare il livello del controllo stabilito dal sistema, riportandone anche in questo caso motivazioni ed esiti nel circuito centralizzato, in modo da alimentare il flusso informativo.

Previo accertamento della ammissibilità della dichiarazione, il sistema, in base all'analisi effettuata, segnala la tipologia di controllo cui sottoporre le merci oggetto di formalità doganali:

1. controllo fisico (**VM**);
2. controllo mediante l'ausilio degli "scanner" dei mezzi di trasporto e dei container (**CS**);
3. controllo documentale (**CD**);
4. controllo automatizzato (**CA**). In questo caso, non rinvenendosi profili di rischio associabili all'operazione, le merci sono rilasciate nell'immediato alla libera disponibilità della parte senza ulteriori formalità.

Oltre al controllo in linea, al momento dello sdoganamento, le dichiarazioni doganali sono suscettibili anche di controllo a posteriori, entro tre anni dal compimento dell'operazione doganale. Anche questo procedimento è basato sull'analisi dei rischi. L'Agenzia delle dogane e dei Monopoli può inoltre effettuare controlli a posteriori sugli operatori economici con modalità di audit (cd. PCA - post clearance audit) tesi a verificare il corretto svolgimento delle attività doganali ed a rilevare le capacità aziendali di rispettare e conformarsi agli obblighi di natura tributaria ed extratributaria.

L'apposizione della marcatura "CE" sui prodotti è consentita solo in presenza della documentazione tecnica prevista dalla normativa comunitaria di riferimento applicabile agli stessi.

Le principali norme di riferimento (Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, e complementare Reg.(CE) 765/2008), prendono in considerazione sia l'immissione in libera pratica che l'immissione sul mercato dei prodotti, intendendo per quest'ultima fase la prima messa a disposizione di un bene sul mercato comunitario. Le stesse norme definiscono gli **obblighi del fabbricante, dell'importatore e del distributore.**

Per poter essere immesso sul mercato un prodotto deve essere conforme a determinati requisiti essenziali, la cui sussistenza deve essere accertata dal fabbricante effettuando o facendo effettuare una procedura di valutazione di conformità del prodotto.

Quando il prodotto è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, il fabbricante redige la dichiarazione di conformità UE, ove previsto dalla normativa di armonizzazione pertinente, e appone sul prodotto la marcatura "CE".

Il fabbricante indica il suo nome, la sua ragione sociale o il suo marchio nonché il suo indirizzo sul prodotto. Egli assicura la costante conformità della produzione in serie. Il prodotto deve essere accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua comprensibile per il mercato di destinazione. Nel caso in cui sia intervenuto un Organismo di valutazione della conformità, il fabbricante appone, se previsto, il numero di identificazione di quest'ultimo.

L'importatore e il distributore devono assicurarsi che il fabbricante abbia adempiuto ai suoi obblighi, cioè verificare che il prodotto sia stato munito della marcatura di conformità e che siano stati forniti i documenti richiesti.

I fabbricanti (o i loro rappresentanti autorizzati), gli importatori e i distributori devono comunicare alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie sul prodotto interessato, al fine di garantire la tracciabilità del prodotto.

ISTRUZIONI OPERATIVE



CONTROLLI IN LINEA

Si evidenziano, di seguito, i percorsi per l'esecuzione dei controlli documentali e/o fisici **sui prodotti che richiedono l'apposizione della marcatura CE, soggetti alla normativa di armonizzazione**, e che possono presentarsi, al controllo, muniti o meno di tale marcatura. Si tralascia il caso in cui il sistema selezioni un controllo scanner non essendo significativa, tale modalità di intervento, ai fini della verifica della rispondenza dei prodotti ai requisiti di sicurezza.


CONTROLLO "CD"

Il Funzionario incaricato del controllo verifica l'esistenza, a corredo della dichiarazione doganale, della specifica documentazione prevista in relazione alla normativa applicabile ai prodotti oggetto di formalità doganali (ad esempio dichiarazione di conformità UE con relativo fascicolo tecnico, certificato di esame UE del tipo, ecc...).

Qualora dall'esame della documentazione così esibita dal dichiarante non emergano irregolarità, si procede al **rilascio** delle merci nella libera disponibilità della parte.

Qualora, invece, non venga esibita in tempi ragionevoli la specifica documentazione prevista dalla normativa di settore o venga esibita documentazione insufficiente o comunque non conforme, il funzionario procede - ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Reg. (CE) n. 765/2008, eventualmente anche a seguito di elevazione del controllo da "CD" a "VM" - alla **sospensione** dell'operazione doganale, utilizzando il modello di cui all'allegato 2, interessando il competente ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico e comunicando formalmente all'importatore, o al suo rappresentante in dogana, l'avvenuta sospensione dello svincolo delle merci e del contemporaneo interessamento dell'autorità di vigilanza del mercato.

PERCORSO OPERATIVO 1



PRODOTTI SOGGETTI ALLA NORMATIVA COMUNITARIA DI ARMONIZZAZIONE SPROVVISTI DI MARCATURA “CE”⁴ CONTROLLO “VM”

Il Funzionario addetto al controllo, accertata la tipologia di merce soggetta alla normativa comunitaria di armonizzazione, esaminata la dichiarazione doganale, la documentazione a corredo nonché ogni altra documentazione richiesta ad integrazione, in assenza della marcatura CE richiede all’operatore doganale di procedere all’apposizione della stessa. In caso di inerzia entro un termine ragionevole assegnato oppure di dubbio provvede alla sospensione dello svincolo. Contestualmente, utilizzando il modello di cui all’**allegato 1**, l’Ufficio doganale interesserà il Ministero dello Sviluppo Economico comunicando formalmente al dichiarante in dogana l’avvenuta sospensione dello svincolo delle merci e del contemporaneo interessamento dell’autorità nazionale di vigilanza del mercato.

A fronte della avvenuta comunicazione, il competente ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico, può, **entro tre giorni lavorativi**:

- 1. fornire riscontro** richiedendo un supplemento istruttorio: in tale ipotesi la sospensione dell’immissione in libera pratica rimane valida fino all’adozione della decisione definitiva (vedi pag. 12);
- 2. non fornire riscontro**, e:
 - a.** l’Ufficio doganale, solo qualora ravvisi elementi di rischio grave e immediato,⁵ redigerà comunicazione di notizia di reato alla competente autorità giudiziaria, procedendo al contestuale sequestro della merce, ai fini probatori;
 - b.** l’Ufficio doganale concluderà, ai sensi dell’art. 28, comma 1, del Reg. (CE) n. 765/2008, l’operazione doganale con l’immissione in libera pratica delle merci, sempre che siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste e fatte salve tutte le formalità doganali. In tali casi l’Ufficio comunicherà al Mise, se possibile, il luogo ove sono avviate le merci, al fine di consentirne eventuali azioni su territorio nazionale;
- 3. intimare la conformazione/regolarizzazione** delle merci, che può avvenire, negli spazi doganali ove le merci sono giacenti o presso un deposito specifica
- 4. mente individuato dall’importatore.** In tale ultimo caso, su richiesta della parte si può procedere allo svincolo delle merci con **divieto di commercializzazione**, in attesa di conformazione;
- 5. adottare un provvedimento restrittivo** di non conformità per:

⁴ cfr. definizione data dall’art. 27, c. 3 lettera c), del Reg.(CE) 765/2008


⁵ cfr. previsioni Codice del Consumo D.lgs art. 112, commi 2 e 5.

a. rischio grave connesso alla importazione delle merci. In tale ipotesi i prodotti oggetto di controllo non possono essere lasciati alla libera disponibilità dell'importatore e l'Ufficio doganale procede ad estendere alla competente autorità giudiziaria specifica comunicazione di notizia di reato e ad effettuare il sequestro probatorio delle merci. Si applica l'art. 29, comma 1, del Reg. (CE) n. 765/2008;⁶

b. non rispondenza alla normativa comunitaria di armonizzazione.

Al verificarsi di tale evenienza, l'Ufficio doganale procede ai sensi dell'art. 29, comma 2, del Reg. (CE) n. 765/2008⁷, invitando la parte, a mezzo specimen di cui all'**allegato 6**, a provvedere, entro il termine di tre giorni, ad attribuire alle merci una diversa destinazione doganale ovvero a notificare all'ufficio copia del ricorso avverso il provvedimento del MiSE.

In caso di inerzia da parte del dichiarante, l'Ufficio doganale provvede a dare formale comunicazione al medesimo della decisione di procedere alla distruzione delle merci, indicando il giorno e le modalità di distruzione, la facoltà di assistere a tali adempimenti e precisando che ogni spesa ed onere saranno posta a suo carico.



MARCATURA CE

In caso di riduzione o di allargamento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel disegno.

In mancanza di disposizioni legislative specifiche che impongano dimensioni precise, la marcatura CE ha un'altezza minima di 5 mm.




esempi di marcature non conformi

⁶ **Art. 29 Misure nazionali c.1.** riportato alla pagina 8 del presente manuale.

⁷ **Art. 29 Misure nazionali c.2.** riportato alla pagina 8 del presente manuale.

PERCORSO OPERATIVO 2



PRODOTTI PROVVISI DI MARCATURA “CE”

CONTROLLO “VM”

Il Funzionario doganale accerta preliminarmente l’esistenza e la pertinenza, a corredo della dichiarazione doganale, della specifica documentazione prevista in relazione alla normativa applicabile ai prodotti oggetto di formalità doganali (ad esempio dichiarazione di conformità UE con relativo fascicolo tecnico, certificato di esame UE del tipo) e procede poi alla verifica fisica della merce.

Qualora dall’esame della documentazione esibita dal dichiarante e dal controllo fisico delle merci non emergano irregolarità, procede al rilascio delle merci nella libera disponibilità della parte.

Gli Uffici delle dogane, nell’ambito dell’accertamento doganale, possono inviare campioni rappresentativi ai laboratori incaricati, specializzati nelle analisi, che operano in convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli⁸, notiziandone il MiSE. Si evidenzia che, relativamente alle analisi di laboratorio per la verifica della conformità dei giocattoli, destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi, con riguardo al rischio meccanico (presenza di piccole parti, ecc. - EN 71.1), al rischio chimico (cessione di metalli pesanti: cromo, piombo, ecc. - EN 71.3) e al rischio di superamento dei limiti di ftalati (Reg. CE n. 552/2009), dal 2018 sono stati individuati i laboratori chimici di Napoli e Livorno per l’effettuazione dei relativi rilievi analitici, anche attraverso la fornitura della strumentazione occorrente per l’analisi dei giocattoli secondo le prescrizioni recate dalla normativa di riferimento concernenti le prove fisico-meccaniche e di tipo chimico.

Quando l’esito del controllo non consente di ritenere sufficientemente probante la documentazione presentata in relazione alle merci presentate in visita, al dichiarante deve essere formalmente richiesta, secondo il modello di cui all’**allegato 3**, la produzione della documentazione relativa alla conformità di tali merci alle norme specifiche di riferimento.

In caso di mancato riscontro - nei tempi ragionevoli assegnati - alla richiesta inoltrata con l’allegato 3 o qualora, durante il controllo fisico delle merci, anche sulla base delle suddette risultanze di laboratorio permangano comunque **fondati dubbi**, il funzionario addetto al controllo procede - ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Reg.

⁸ Ad esempio IMQ, Certottica, oppure organismi nell’ambito di progetti operativi (ad es. Istituto Superiore di Sanità)

(CE) n. 765/2008 - alla sospensione dell'operazione doganale. Utilizzando il modello di cui all'**allegato 4**, l'Ufficio doganale procedente interessa il competente ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico e comunica formalmente al dichiarante in dogana l'avvenuta sospensione dello svincolo delle merci e del contemporaneo interessamento dell'autorità di vigilanza del mercato.

A seguito di tali attivazioni, entro tre giorni lavorativi, possono verificarsi le seguenti situazioni:

1. il Ministero dello Sviluppo Economico può **confermare la regolarità della marcatura e della documentazione prodotta dall'importatore** per cui, di conseguenza, si procede al completamento dell'operazione doganale e allo svincolo delle merci. In questo caso, anche la sola attestazione del laboratorio incaricato produce effetti dirimenti;
2. il Ministero dello sviluppo economico **fornisce riscontro richiedendo un supplemento istruttorio**: in tale ipotesi la sospensione dell'immissione in libera pratica rimane valida fino all'adozione della decisione definitiva (vedi pagina 12);
3. il Ministero dello Sviluppo Economico adotta una formale richiesta di **conformazione** delle merci che può avvenire, negli spazi doganali ove le merci sono giacenti o presso un deposito specificamente individuato dall'importatore. In tale ultimo caso, **su richiesta della parte**, a seguito dell'emissione di una bolletta A20, si procede allo svincolo delle merci con **divieto di commercializzazione**;
4. il Ministero dello Sviluppo Economico **adotta provvedimento restrittivo** per non conformità delle merci, anche a seguito delle verifiche eseguite dai laboratori aditi oppure comunica che la certificazione prodotta dalla parte è falsa (art. 27 comma 3, lett. c del Reg. (CE) n. 765/2008) e che, di conseguenza, la relativa marcatura "CE" deve intendersi fraudolentemente apposta. In questo caso, l'Ufficio doganale provvede ad inoltrare apposita comunicazione di notizia di reato alla competente A.G. per le ipotesi delittuose ritenute esistenti con correlato sequestro delle merci ai fini probatori.
5. il Ministero dello Sviluppo Economico **non fornisce riscontro nei termini previsti dalla normativa comunitaria e**:

- a. l'Ufficio doganale, qualora ravvisi elementi di rischio grave e immediato, redigerà comunicazione di notizia di reato alla competente autorità giudiziaria, procedendo al contestuale al sequestro della merce, ai fini probatori;
- b. l'Ufficio doganale concluderà, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Reg. (CE) n. 765/2008, l'operazione doganale con l'immissione in libera pratica delle merci, sempre che siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste e fatte salve tutte le formalità doganali.



Si precisa che, come previsto dall'art. 29, c. 3, del Reg.(CE) 765/2008, nel caso in cui le merci constatate pericolose o non conformi siano successivamente dichiarate per una procedura doganale diversa dall'immissione in libera pratica e purché le autorità di vigilanza del mercato non vi si oppongano, le diciture:

“Prodotto pericoloso - Immissione in libera pratica non autorizzata - Regolamento (CE) n. 765/2008”


Oppure,

“Prodotto non conforme - Immissione in libera pratica non autorizzata - Regolamento (CE) n. 765/2008”

devono essere inserite nei documenti utilizzati in relazione a tale procedura.⁹


⁹ Resta ovviamente inteso che, in caso di rispeditura all'estero, andranno seguite le vigenti procedure in materia di allerta comunitaria e nazionale di cui alla nota prot. 4640/3405/99 della Direzione Centrale dei Servizi Doganali.

PERCORSO OPERATIVO 2.BIS



PERCORSO OPERATIVO 3

CONTROLLO VM SU PRODOTTI SU CUI VI
E' IL SOSPETTO CHE RIPORTINO LA
MARCATURA APPOSTA IN MODO FALSO
O FUORVIANTE



ISTRUZIONI OPERATIVE



CONTROLLI SUCCESSIVI ALLA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO DOGANALE

L'autorità doganale può - ai sensi degli artt. 15 commi 1 e 3, 46 e 48 del Reg. UE n. 952/2013 (CDU) e dell'art. 11 del D.lgs. 374/90 - procedere alla revisione delle dichiarazioni doganali il cui accertamento sia divenuto definitivo e la merce rilasciata alla libera disponibilità della parte.

Le dichiarazioni da sottoporre a controllo a posteriori possono essere selezionate:

1. a livello locale, sulla base dell'analisi dei rischi ivi condotta. In tale ambito sono da ricomprendersi anche i controlli autonomi disposti di iniziativa dell'Ufficio doganale sulle spedizioni di merce esitate "CA" dal circuito doganale di controllo ed effettuate nella immediatezza dell'operazione, con le merci ancora disponibili negli spazi doganali (cfr. Circ. 74/D del 18/12/2003)¹⁰;
2. dal circuito doganale di controllo, con modalità automatizzata, sulla base dell'analisi dei rischi condotta a livello centrale - selezione RA (cosiddetto canale blu)¹¹ -.

Per finalità istruttorie le verifiche a posteriori possono essere condotte accedendo presso i locali del contribuente oppure con attività condotta esclusivamente in Ufficio.

¹⁰ Nei casi di revisione dell'accertamento con merce presso l'Ufficio doganale, si rimanda per le relative modalità di controllo, a quanto precisato in funzione della situazione concreta esaminata nei casi di esito VM dal CDC.

¹¹ Nota prot. n. 58793/RU del 25.09.2012 della precedente DCAC.

Nei casi di esecuzione del controllo con accesso, **ove siano rinvenute le merci** oggetto delle esitate formalità doganali, si possono verificare le seguenti situazioni:

1. sia accertata **la conformità** dei prodotti rinvenuti con le normative di settore e in tali casi nessuna azione sarà da intraprendere per quanto attiene allo specifico profilo;
2. sia accertata **la non conformità** dei prodotti rinvenuti in relazione alla mancanza della marcatura “CE” (o l’apposizione in modo falso o fuorviante) o alla non congruità/completezza della documentazione e/o certificazione posta a corredo; in tali casi:
 - a. in presenza di **elementi a rilevanza penale**, si procede ad inoltrare la comunicazione di notizia di reato alla competente autorità giudiziaria e al sequestro della merce ai fini probatori;
 - b. in presenza di **soli illeciti amministrativi**, si procederà, ai sensi dell’art. 13 della legge n.689/81, alla redazione di verbale di fermo amministrativo a carico del detentore delle merci e trasmettendo i relativi atti al Ministero dello Sviluppo Economico per gli adempimenti di competenza, secondo il modello di cui all’**allegato 8**. Il verbale deve recare l’indicazione dell’autorità competente per la presentazione dell’eventuale ricorso - il Prefetto - tenuto conto che il Ministero dello Sviluppo Economico non ha articolazioni periferiche.¹²

Nel caso in cui, invece, il controllo “ex post”, in ufficio o con accesso presso l’importatore, abbia solo natura documentale, si possono configurare le seguenti situazioni:

1. documentazione a corredo della dichiarazione doganale in regola con la normativa comunitaria e nazionale di settore:

¹² **Art. 18 - Ordinanza - ingiunzione** - “Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità [...]”. Art. 17 [...], il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l’ipotesi prevista nell’art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all’ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.”


- a. nessuna azione da intraprendere in relazione allo specifico profilo.
2. documentazione a corredo della dichiarazione doganale mancante, insufficiente, non regolare, dubbia:
 - a. l'Ufficio doganale provvede a richiedere ogni ulteriore elemento utile per il completamento dell'accertamento. Qualora, dall'esame della documentazione acquisita, non risultino chiariti tutti gli aspetti dubbi o permanga la mancanza di idonea documentazione, l'Ufficio doganale effettua, secondo il modello di cui all'**allegato 9**, una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

L'autorità doganale può anche, ai sensi delle norme citate (artt. 15 commi 1 e 3, 46 e 48 del Reg. UE n. 952/2013) condurre controlli a posteriori con modalità di audit (PCA). Con tali verifiche è effettuato l'esame dell'amministrazione, dell'organizzazione, delle procedure interne e/o dei sistemi interni di un operatore (quali contabilità, logistica, ecc.) al fine di raccogliere le prove a sostegno di una valutazione obiettiva del rispetto da parte dell'operatore, della normativa (tributaria ed extratributaria) e degli obblighi applicabili.

Grazie a tale metodologia il funzionario doganale può, infatti, decidere sulla base di apposite analisi dei rischi, di concentrare gli audit per gli aspetti connessi all'importazione, esportazione e transito delle merci su quattro macro aree, tra cui quella relativa al rispetto delle misure relative alle proibizioni e restrizioni (ad esempio merci a duplice uso, CITES, beni culturali, armamenti, sicurezza prodotti ecc.). In tali casi si seguiranno le indicazioni riportate in precedenza relativamente alla revisione delle dichiarazioni doganali con accesso presso la sede dell'operatore economico.

PERCORSO OPERATIVO 4

CONTROLLI SUCCESSIVI ALLA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO
DOGANALE "CA" SU PRODOTTI SOGGETTI ALLA NORMATIVA
COMUNITARIA DI ARMONIZZAZIONE



PERCORSO OPERATIVO 5

CONTROLLO SU PRODOTTI NON SOGGETTI
ALLA NORMATIVA COMUNITARIA DI
ARMONIZZAZIONE
(ART. DA 102 A 113 DEL CODICE CONSUMO)

ESISTENZA DI
DOCUMENTAZIONE PER
PRESUNZIONE SICUREZZA
(documentazione tecnica,
istruzioni)

SI

NO

Riscontro regolare
Rilascio della merce

Richiesta alla parte di integrare
documentazione in tempi
ragionevoli

Riscontro irregolare
Adozione delle misure
indicate dal mise

Mancato riscontro o
dubbi sulla
documentazione
prodotta

RICHIESTA DI PARERE DEL
MISE
(All. 14)

SISTEMI INFORMATIVI DOGANALI - APPLICAZIONI

1) SCHEDE DI SEGNALAZIONE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

La compilazione della comunicazione di segnalazione con i dati relativi alla merce o al prodotto oggetto di segnalazione viene eseguita direttamente dal funzionario addetto al controllo che ne verifica la completezza e la correttezza. Nelle more della realizzazione di una interoperabilità tra i sistemi informatici delle due amministrazioni, tale scheda, a valere quale notifica, viene inviata al Ministero dello Sviluppo Economico al seguente indirizzo e.mail: dgmccvnt.div.07@pec.mise.gov.it

Le comunicazioni alle ditte interessate continueranno ad essere trasmesse secondo le consuete modalità.

2) ACQUISIZIONE E CONSULTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI RAPEX

Particolare importanza riveste nel settore dei controlli quello della sicurezza dei prodotti attuato con il sistema RAPEX (Rapid Alert system for non-food consumer products Exchange), sistema comunitario di scambio rapido delle informazioni fra gli Stati membri e la Commissione relativo alle misure adottate per prodotti di consumo e professionali che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori, esclusi farmaci ed alimentari.

La Commissione europea, dall'entrata in vigore della Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti 2001/95/CE (15.01.2004), con cadenza settimanale dirama, sull'apposito sito della Commissione, un elenco di report contenenti le notifiche RAPEX.

A partire dal 1 Gennaio 2009, attraverso il continuo monitoraggio e controllo delle singole notifiche/reazioni RAPEX nell'apposito sito comunitario, la selezione e diffusione di quelle di interesse alle strutture territoriali dell'Agenzia, viene curata dall'Ufficio Controlli dogane della Direzione Antifrode e Controlli, attraverso pubblicazione in AIDA (sistema FALSTAFF-RAPEX) al seguente link: https://rapex.agenziadogane.it/dogane/falstaff_new/loginCT.asp .

Con tale applicazione, per le opportune misure a carattere preventivo, controllo e contrasto alle diverse tipologie di fenomeni concernenti la sicurezza dei prodotti, è possibile tra l'altro consultare i comunicati RAPEX pubblicati.

3) COMUNICAZIONI DATI SICUREZZA PRODOTTI

Nell'ambito del settore della sicurezza generale dei prodotti, le Direzioni regionali/interregionali/interprovinciale trasmetteranno all'Ufficio Controlli - Sezione Dogane (all'indirizzo dir.antifrodecontrolli.dogane@adm.gov.it) della Direzione Antifrode e Controlli i dati sulle attività poste in essere nell'ambito della sicurezza dei prodotti.

Le comunicazioni dovranno essere effettuate utilizzando **l'allegato form** (allegato 12), secondo le istruzioni contenute nel manuale (allegato 13), diffuso dalla Commissione Europea.

In particolare, si dovrà porre particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- il riquadro *“total number of controls”* di cui alla prima pagina del file (Interventions) sarà compilato direttamente dalla Direzione Antifrode e Controlli;
- nella prima pagina del form (riquadro *“number of controls communicated to MSA for decision”*) dovrà essere indicato, a cura delle Direzioni, il numero totale delle segnalazioni effettuate dagli Uffici territorialmente dipendenti al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) 765/2008, a prescindere dal fatto che poi sia seguita una risposta da parte della stessa autorità nazionale;
- nella seconda pagina del form (*Unsafe & non-compliant products*) verranno riportate in dettaglio solo le operazioni relativamente alle quali i prodotti **non siano stati immessi in libera pratica** o siano stati **immessi in libera pratica a seguito di modifica**; pertanto non dovranno essere indicati in dettaglio i casi nei quali i prodotti siano stati immessi in libera pratica senza alcuna modifica;
- nel riquadro Q (*remarks*) della seconda pagina del form, le Direzioni dovranno specificare con chiarezza se il Ministero dello sviluppo economico abbia emesso o meno un provvedimento;
- i dati dovranno essere forniti **annualmente** entro **il 15 marzo**.

ALTRE COMUNICAZIONI DATI SICUREZZA PRODOTTI

Oltre ai dati in questione, sempre nel rispetto della medesima periodicità dovranno altresì essere comunicati a parte (senza utilizzo del form), i dati relativi a positività accertate a seguito della consultazione e utilizzo delle informazioni contenute nelle schede RAPEX pubblicate in AIDA (sistema FALSTAFF-RAPEX al link https://rapex.agenziadogane.it/dogane/falstaff_new/loginCT.asp).

ALLEGATI

Modelli note per l'attivazione delle procedure

Allegato 1 - merci selezionate VM senza marcatura o con marcatura falsa o fuorviante

Allegato 2 - comunicazione al MISE per merce in CD per cui la ditta non ha fornito documentazione o parziale e inidonea

Allegato 3 - richiesta alla ditta di certificazione per merci VM con marcatura CE

Allegato 4 - comunicazione al MISE per merci VM con marcatura senza documentazione o con dubbi su documentazione fornita

Allegato 5 - comunicazione al MISE per merci VM con marcatura regolarmente svincolate

Allegato 6 - comunicazione alla ditta di merci non conformi

Allegato 7 - comunicazione al MISE svincolo merci con richiesta emissione A20

Allegato 8 - comunicazione al MISE sequestro amministrativo da controllo ex post

Allegato 9 - comunicazione MISE documentazione mancante, insufficiente, irregolare, dubbia da controllo ex post

Allegato 10 - positive list

Allegato 11 - negative list

Allegato 12 - Spreadsheet per la fornitura dati

Allegato 13 - Manuale UE sulla raccolta dei dati

Allegato 14 - comunicazione al MISE per prodotti non rientranti nella normativa di armonizzazione